



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Ufficio SERVIZI ALLA PERSONA

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 75 DEL 08-05-2020

Reg. generale n. 294 del 08-05-2020

**Oggetto: INTERVENTO DI SANIFICAZIONE E DI DISINFEZIONE VIRUCIDA
CONTRO COVID-19 DEI LOCALI DELLA CASA DI RIPOSO E DELLO
CSER. IMPEGNO DI SPESA.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

DATO ATTO che è necessario provvedere nuovamente all'intervento di sanificazione e di disinfezione virucida dei locali della casa di riposo comunale e del centro socio educativo riabilitativo (C.S.E.R.) per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTI i primi tre commi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare il comma 2: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;*

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 2, e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- art. 36, c. 2. *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

- art. 32, c. 14. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;*

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di

responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 95/2012;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e, pertanto, non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006, così come modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018 (legge finanziaria 2019);

VISTO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il preventivo del 5/05/2020 presentato dalla ditta "Folgore di Paolini Massimo", con sede a San Severino Marche (MC) in località Serralta n. 62, di importo pari ad € 694,00 + IVA 22%, relativo all'intervento di sanificazione e di disinfezione virucida dei locali della casa di riposo comunale e del centro socio educativo riabilitativo (C.S.E.R.);

ACCERTATA la possibilità di procedere all'acquisizione del servizio presso la ditta "Folgore di Paolini Massimo", con sede a San Severino Marche (MC) in località Serralta n. 62;

RITENUTO poter impegnare al capitolo 161414 del bilancio corrente la somma di € 541,68, necessaria per l'intervento di sanificazione e di disinfezione virucida dei locali della casa di riposo comunale e al capitolo 161541 la somma di € 305,00, necessaria per l'intervento di sanificazione e di disinfezione virucida dei locali dello C.S.E.R.;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta, attestata dal seguente documento unico di regolarità contributiva: prot. INPS_18684047 emesso in data 07/01/2020 con validità fino al 6/05/2020;

VISTA l'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 nonché le disposizioni del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in materia di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e la conseguente proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva;

VISTA, inoltre, la Circolare Inail n. 11 del 27 marzo 2020, che prevede "... *tutti i documenti unici di regolarità contributiva (Durc online) che riportano quale "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse). ... omissis*";

RITENUTO, pertanto, il DURC fornito ancora in corso di validità e, quindi, utile all'accertamento della regolarità contributiva della ditta;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG: Z1E2CEDA62);

DATO ATTO che si è provveduto a consultare il Casellario ANAC secondo le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016”, aggiornate al 2019, con riscontro negativo in riferimento alle annotazioni sulla ditta suindicata che comportino automatica esclusione dalle gare pubbliche;

VISTO l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi, ai sensi dell’articolo 6-*bis* L. 241/1990, dell’articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 06/02/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 06/02/2020, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 23/04/2020 di aggiornamento del suddetto PEG;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con l’atto di Giunta comunale sopra citato;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di AFFIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore economico *“Folgore di Paolini Massimo”*, con sede a San Severino Marche (MC) in località Serralta n. 62, l’intervento di sanificazione e di disinfezione virucida dei locali della casa di riposo comunale e dello C.S.E.R., mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.;
3. di IMPEGNARE la spesa complessiva di € 846,68, di cui € 541,68 al capitolo 161414 *“Spese generali di funzionamento della casa di riposo (prestazioni di servizi)”* ed € 305,00 al capitolo 161541 *“Spese funzionamento centro diurno socio educativo (prestazioni di servizi)”* del bilancio corrente, sui quali il sottoscritto ha accertato la disponibilità finanziaria;

4. di DARE ATTO che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 241/1990 e dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dott. Orazio Coppe quale Responsabile del Settore "Servizi alla persona";
5. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
6. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
7. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*".-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. ORAZIO COPPE

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 08-05-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 30-10-2020

Treia, 15-10-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 15-10-2020

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
